Servizio Territoriale di Lanusei

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DI PIGNE NELLE AREE GESTITE DALL'ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA IN LOCALITA' SAN COSIMO (LANUSEI), MONTE IDOLO (ARZANA) ,SARCEREI (GAIRO), TACCU (OSINI), CONCESSIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2013 – 2014 - 2015.

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.° 597 DEL 03/12/2012

PARTE I

Oggetto e descrizione della concessione

Art. 1

(Oggetto della concessione)

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione per la raccolta delle pigne fresche (Strobili di Pinus pinea) nelle aree gestite da questo Ente in località **San Cosimo, Monte Idolo, Sarcerei, Taccu.**

L'intero materiale ritraibile è ripartito nei seguenti distinti lotti da aggiudicarsi separatamente:

Lotto 1: F.D/ C.F. San Cosimo ; lotto di ha 1.00.00 a €. 33,00 ad ettaro per un valore complessivo di €. 33,00 AD ANNO.

Lotto 2: F.D/ C.F. Monte Idolo ; lotto di ha 100.00.00 a €. 33,00 ad ettaro per un valore complessivo di €. 3.300,00 ANNO.

Lotto 3: F.D/ C.F. Sarcerei ; lotto di ha 150.00.00 a €. 33,00 ad ettaro per un valore complessivo di €. 4.950,00 AD ANNO

E Lotto 4: F.D/ C.F. Taccu ; lotto di ha 100.00.00 a €. 33,00 ad ettaro per un valore complessivo di €. 3.300,00 AD ANNO.

E' possibile presentare offerta per tutti i lotti, per alcuni o per un solo lotto.

L'aggiudicatario è tenuto al prelievo di tutto il prodotto del lotto e non può accampare pretesa alcuna per la qualità dei materiali ovvero per l'effettiva quantità degli stessi. All'uopo l'offerente dovrà effettuare un preventivo sopraluogo necessario a verificare oltreché il materiale estraibile, il luogo della concessione, le condizioni di prelievo, di carico e di viabilità.

Sono a carico dell'acquirente la raccolta, il carico, il trasporto, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente disciplinare a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

Art. 2

(Modalità della raccolta)

La raccolta delle pigne deve avvenire alla presenza di personale addetto dell'Ente previa comunicazione allo stesso del calendario stabilito per la raccolta. Salvo espressa deroga, il periodo di raccolta dovrà comunque essere compreso tra il 01/01/2013 e il 31/03/2013;

Le modalità per effettuare la suddetta comunicazione verranno concordate con l'aggiudicatario al momento della consegna del lotto, in occasione del quale verrà delimitata in maniera opportuna l'area oggetto della concessione e verranno eventualmente impartite le ulteriori opportune disposizioni da seguire per evitare danni al bosco oltre a quanto più di seguito previsto.

Resta inteso che non può essere prelevato da ogni singola pianta più dell'80 % del prodotto presente e le modalità di prelievo dovranno essere pertanto idonee a garantire la permanenza nelle pianta di almeno il 20 % del prodotto oltreché evitare danni alla stessa e alle sue parti.

Salva espressa autorizzazione scritta, è severamente vietato eseguire interventi di potatura di parti della pianta.

Le operazioni di raccolta dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle vigenti P.M.P.F. approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 23 agosto 2007, n. 24, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 19 del 07.09.2007.

E' autorizzata la raccolta manuale previa autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 23 delle sopra richiamate P.M.P.F.

Non è prevista la raccolta meccanica mediante scuotimento della pianta. Durante le operazioni di raccolta dovranno essere tenute sgombre le piste e la viabilità di cantiere in genere, in modo da garantire il regolare transito sulle stesse.

Qualora la raccolta interessi aree limitrofe e viabilità aperta al traffico pubblico, l'impresa dovrà provvedere ad allestire la segnaletica d'obbligo ai sensi del vigente Codice della Strada e attuare quanto necessario ad avvertire gli utenti della strada dall'eventuale pericolo. L'utilizzo delle piste forestali, comunali e vicinali avverrà con opportuna liberatoria da parte della ditta aggiudicatrice nei confronti dell'ente per eventuali danni a terzi e che dovrà fornire alla stazione appaltante opportuna copertura assicurativa sempre per

eventuali danni a terzi.

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale dell'Ente Foreste e dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell'Amministrazione, o privati, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà tenuto responsabile.

Nelle operazioni di raccolta e carico nelle aree di competenza dell'Ente Foreste della Sardegna, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, come previsto dal D.lgs. 626/94 dal D.lgs.494/96 e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre devono essere in regola con il disposto del D.Lgs 81/2008 ed essere dotati di P.O.S.

A fine lavorazione l'impresa dovrà provvedere ad accurata pulizia del piano viabile delle strade e piste forestali eliminando tutti i residui provenienti dalla raccolta.

Il trasporto del prodotto dovrà essere effettuato con D.d.T. e nel rispetto della vigente normativa (c.f.r. art.10 L. 25.05.1973, n. 269).

Il materiale raccolto non potrà essere usato per riproduzione, ma solo per usi alimentari ed ornamentali. Per gli usi alimentari dovranno essere rispettate le norme vigenti in merito.

Art. 3

Divieto di introdurre altro materiale o di lasciare pascolare animali.

E' proibito all'aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciare pascolare allo stato brado animali da tiro o di altro tipo.

Art. 4

Rilevamento danni.

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale addetto dell'Ente procederà alla presenza dell'aggiudicatario o suo rappresentante, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco. Di tale rilevamento, sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi tra i presenti. Copia del verbale verrà trasmesso, qualora si rilevino dei danni, al Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio, affinché gli agenti forestali diano corso agli eventuali provvedimenti sanzionatori. Tale verbale, in ogni caso, sarà sottomesso al giudizio del collaudatore.

Art. 5

Penalità.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire i lavori di prelievo a regola d'arte, di non arrecare danni alle piante e di rispettare la vegetazione spontanea.

Per le infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità che verranno incamerate dall'Ente Foreste della Sardegna:

1) Le piante eventualmente danneggiate saranno risarcite secondo le norme del presente capitolato, delle P.M.P.F. e delle leggi forestali vigenti;
2) Per ogni centiara non liberata dai residui di lavorazione verrà applicata una penalità di euro 5,17;

Art. 6

Sospensione dei lavori.

Le operazioni di prelievo, di carico e trasporto, qualora non avvengano in conformità delle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale, potranno essere sospese dall'Ente.

I lavori di utilizzazione possono altresì essere sospesi da parte dell'Servizio Ripartimentale del C.F.V.A., qualora l'appaltatore, malgrado gli avvertimenti degli agenti forestali, persista nell'utilizzazione non conforme alle norme contrattuali ed alle vigenti leggi forestali. Nei casi d'urgenza ed al fine di scongiurare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del/i lotto/i, la sospensione è comunicata verbalmente. In tali casi è fatta salva la facoltà dell'Ente di avvalersi della risoluzione del contratto.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto all'adeguamento delle operazioni alle prescrizioni impartite e previo pagamento degli eventuali danni arrecati e valutati in via provvisoria, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art 7

(modalità di offerta)

L'offerta dovrà essere effettuata in rialzo sul prezzo unitario, per ettaro, assunto a base d'asta e fissato in euro 33,00 (trentatre/00) comprensivi dell'IVA di legge.

Il prezzo offerto è fisso e invariabile.

Art. 8

(Termini e modalità di pagamento)

Il pagamento del lotto aggiudicato dovrà essere eseguito dall'aggiudicatario mediante modalità di versamento che verranno indicate dall'Ente, in una unica soluzione, corrispondente al prezzo di aggiudicazione del lotto per ettaro moltiplicato per il numero di ettari indicato al precedente art.1 del presente capitolato.

Il versamento dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dall'atto della stipula del contratto, e comunque prima di iniziare la raccolta del materiale acquistato.

Art.9

(Collaudo)

A conclusione delle operazioni di raccolta e ritiro delle pigne di ciascun lotto verrà redatto da un incaricato dell'Ente il certificato di collaudo nel quale verrà riportato il rispetto delle clausole del presente capitolato controfirmato dai rappresentanti delle parti.

PARTE II

Norme per la Gara e la Stipula

Art. 10

(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) I soggetti interessati dovranno, a pena d'esclusione, presentare un offerta sottoscritta - nel caso di imprese o società dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile - i documenti da presentare, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione, sono le seguenti:

I le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo e l'indirizzo dell'offerente, indirizzato a: Ente Foreste Sardegna – Servizio Territoriale di LANUSEI, Via PISCINAS n. 5 CAP 08045, riportando all'esterno la seguente dicitura: Contiene offerta per la raccolta di pigne.

II. all'interno dovrà essere contenuta l'offerta economica, contenuta in una busta chiusa, con allegazione di una copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante e offerente. Il vincitore dovrà allegare copertura assicurativa per i danni a terzi, successivamente alla stipula del contratto.

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle **ore 12,00 del giorno 20/12/2012**; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Ente non potrà essere ritenuto responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti d'integrità e segretezza indispensabile per l'ammissione alla gara.

c) L'offerta in competente bollo , dovrà essere effettuata in lingua italiana;

Art 11

(Procedura d'aggiudicazione)

Sono ammessi a presentare offerta tutti soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in possesso dei requisiti richiamati nell'allegato A predisposto dall'Ente.

L'individuazione del aggiudicatario si svolgerà in analogia a quanto previsto dall'art. 73, lettera C, del R.D. 23 maggio 1924, n° 827, in combinato disposto con l'articolo 75 dello stesso Regio Decreto, e pertanto secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta e l'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto a favore dell'offerta al prezzo più alto per ogni singolo lotto.

Le offerte economiche dovranno essere incondizionate e possono essere presentate esclusivamente in rialzo sulla base d'asta fissata in euro 33,00 a ettaro, procedendo all'esclusione automatica delle offerte in ribasso.

In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di quest'Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, mentre in caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'Art. 77 dello stesso R.D. 827/1924.

Art. 12

(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono valide per 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e comunque solo nel caso di autorizzazione alla raccolta dell'Amministrazione Forestale competente (Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A.) peraltro esclusiva riguardo alla tutela tecnica ed economica sui terreni in occupazione temporanea.

Decorso tale termine senza che sia stato stipulato il contratto, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

La predetta facoltà non è esercitabile se il termine è decorso inutilmente per cause imputabili all'offerente.

Art. 13

(Seduta di gara e valutazione delle offerte)

Le offerte pervenute entro la scadenza per la presentazione, saranno aperte il giorno feriale successivo, cioè 21/12/2012 il alle ore 11.00, presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna, Servizio Territoriale di LANUSEI, ovvero in caso di impedimento ad altra data che verrà comunque comunicata agli offerenti.

La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti che hanno presentato offerta nei limiti di capienza della sala a disposizione per la seduta.

Non è consentita in tale sede la presentazione di altre offerte.

Art. 14

(Stipulazione del contratto)

Il contratto di concessione verrà stipulato in forma di scrittura privata. L'aggiudicazione della raccolta e la stipula del relativo contratto è comunque condizionata all'autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente. Preventivamente alla stipula l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione pari al 10 % dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi. Tale cauzione dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero del beneficio della preventiva escussione e sarà svincolata, previa richiesta dell'avente diritto, solo a seguito della regolare esecuzione del contratto, comprovata dai documenti di collaudo. Tale cauzione dovrà essere versata solo dopo l'autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

La cauzione può essere prestata mediante:

1) deposito provvisorio sul C/C bancario per Depositi Cauzionali, n. IT49R0200804810000401051244 intestato Ente Foreste della Sardegna, da costituirsi presso il Servizio Tesoreria, Banca UNICREDIT S.P.A , Via Vittorio Veneto, 09123 Cagliari;

2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82.

Art. 15

Obblighi di cui alla legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 16
Tutela dei lavoratori

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

In caso di ottenimento di un DURC con segnalazione di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010 interverrà detraendo le somme, dalle suddette trattenute del precedente articolo, corrispondenti all'ammontare dell'inadempienza e versarle direttamente agli enti previdenziali.

In caso di ritardato pagamento nelle retribuzioni al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto il RUP invita l'impresa a provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine la stazione appaltante provvederà, nei termini e modi di cui all'art. 5 del DPR 207/2010 a versare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.

In ogni caso il RUP ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, potrà proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto nei modi e termini ivi previsti.
Ai sensi dell'art. 5 della L.136/2010 le tessere di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere dovranno essere corredate, oltre che informazioni di cui all'art. 18 comma 1 lett. u D.Lgs. 81/2008, delle seguenti ulteriori indicazioni:
- data di assunzione per i lavoratori dipendenti;
- estremi dell'autorizzazione al subappalto nel caso di lavoratori dipendenti del subappaltatore (da apporre nel caso il subappalto sia stato dichiarato in fase di gara);
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1 lett. c, D.Lgs. n. 81/2008, dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 17

(Privacy)

Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Salvatore Mele. E' contattabile per eventuali informazioni al numero telefonico 0782-490722 – 0782-490700 il Sig. Fernando Magari dell'Ufficio Concessioni, indirizzo email fmagari@enteforestesardegna.it ovvero presso gli uffici di Lanusei dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.